

REGOLAMENTO (CEE) N. 2477/93 DELLA COMMISSIONE

del 6 settembre 1993

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di album per fotografie originari della Repubblica Popolare Cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 11,

sentito il comitato consultivo a norma del suddetto regolamento,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

(1) Nel maggio 1992, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (2) la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di album per fotografie originari della Repubblica Popolare Cinese e ha iniziato l'inchiesta.

Il procedimento è stato avviato in seguito ad una denuncia presentata dal Comitato dei produttori europei di album per fotografie (CEPAM), per conto dei produttori che complessivamente rappresentavano la maggior parte della produzione comunitaria degli album in oggetto.

La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping sul prodotto originario della Repubblica Popolare Cinese e al pregiudizio notevole da esse derivante. Gli elementi di prova sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura del procedimento.

(2) La Commissione ha debitamente informato i produttori, gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e i denunzianti e ha offerto alle parti direttamente interessate l'opportunità di comunicare osservazioni scritte e di chiedere di essere sentite.

Una società di Hong Kong che esporta album per fotografie rilegati originari della Repubblica Popo-

lare Cinese, alcuni importatori nella Comunità e i produttori comunitari denunzianti hanno comunicato osservazioni scritte. Tutte le parti che ne hanno fatto richiesta sono state sentite.

(3) La Commissione ha inviato questionari alle parti notoriamente interessate e ha ricevuto informazioni scritte particolareggiate dai produttori comunitari denunzianti, da una società di Hong Kong che esporta album per fotografie rilegati originari della Repubblica Popolare Cinese e da alcuni importatori comunitari. Un produttore comunitario non denunziante non ha risposto alla richiesta della Commissione di presentare una versione non riservata delle informazioni comunicate. Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2423/88, si ritiene che la Commissione non debba tener conto delle informazioni comunicate da detto produttore. Gli altri produttori comunitari rappresentano comunque una parte sostanziale dell'industria comunitaria.

(4) La Commissione ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società:

a) *Produttori comunitari denunzianti.*

Germania:

- Water Aulfes, München,
- Ludwig Fleischmann GmbH & Co. KG, Fulda,
- Karl Walther GmbH & Co. KG, Nettetal.

Paesi Bassi:

- Henzo BV, Roermond.

b) **Esportatori di album per fotografie rilegati originari della Repubblica Popolare Cinese*

- Climax Paper Converters Ltd, Hong Kong.

c) *Importatore (indipendente)*

Germania:

- KLS Service Non-Food-Vertriebs-Gesellschaft m.b.H. Kaarst.

(5) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1° aprile 1991 e il 31 marzo 1992 (periodo dell'inchiesta).

(6) La durata dell'inchiesta ha superato il normale periodo di un anno a causa del tempo necessario per individuare un adeguato paese di riferimento ai fini della determinazione del valore normale.

(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

(2) GU n. C 120 del 12. 5. 1992, pag. 10.